

2.11 Contributi



Obbligo contributivo sulle indennità per lavoro ridotto o per intemperie

Stato al 1° gennaio 2016



In breve

L'assicurazione contro la disoccupazione versa un'indennità in caso di lavoro ad orario ridotto o se il lavoro non può essere svolto a causa di intemperie.

Il datore di lavoro paga l'indennità ai lavoratori e regola i conti con la cassa di disoccupazione.

La cassa di disoccupazione non rimborsa l'intera perdita di salario, ma l'80 % di essa.

Questo promemoria è destinato ai datori di lavoro e ai salariati.

Contributi alle assicurazioni sociali per i datori di lavoro

1 Quali contributi sociali vanno pagati?

In caso di diritto ad indennità per lavoro ridotto o per intemperie, il datore di lavoro deve pagare i contributi alle assicurazioni sociali tenendo conto del tempo di lavoro normale, quindi del 100 % del salario.

Vanno versati gli importi seguenti:

- contributi all'AVS, all'AI, alle indennità di perdita di guadagno (IPG) e all'assicurazione contro la disoccupazione (AD);
- contributi alla cassa di compensazione per assegni familiari;
- contributi alla previdenza professionale;
- premi all'assicurazione contro gli infortuni.

È possibile dedurre al salariato la sua parte dei contributi e dei premi, se esiste un obbligo di contribuzione paritetico (datore di lavoro e salariato pagano ciascuno la metà) e non è stato convenuto altro.

La cassa di disoccupazione rimborsa al datore di lavoro la sua partecipazione ai contributi all'AVS, all'AI, alle IPG e all'AD versandogli delle indennità.

2 Il lavoro ridotto si applica anche ai lavoratori a domicilio?

Sì. L'assicurazione contro la disoccupazione versa un'indennità per lavoro ridotto anche ai lavoratori a domicilio. Quale base di calcolo è applicabile il guadagno medio mensile determinato dalla cassa di disoccupazione (secondo *il modulo 716.312 della SECO*). Questo guadagno medio è determinante anche per il calcolo dei contributi delle assicurazioni sociali per i mesi in cui esiste un diritto ad un'indennità per lavoro ridotto.

Esempio di calcolo

3 Lavoro ridotto in una fabbrica nel mese di giugno

Salario in caso di tempo di lavoro normale		
Salario mensile, secondo contratto	fr.	4 500.00
6,225 % di deduzione per AVS, AI, IPG e AD	-fr.	280.15
2 % di deduzione per l'assicurazione contro gli infortuni non professionali	-fr.	90.00
Deduzione per la cassa pensioni	-fr.	149.40
Salario netto versato	fr.	3 980.45

Tempo di lavoro in caso di lavoro ridotto o di sospensione del lavoro:

il tempo di lavoro giornaliero del personale dell'azienda è di 8,5 ore, quindi 42,5 ore alla settimana. Il mese di giugno conta normalmente 22 giorni lavorativi, per un totale di 187 ore. Essendo però stato introdotto il lavoro ad orario ridotto, secondo il controllo dell'orario aziendale in questi mesi si è lavorato solo per 51 ore. 136 ore sono state quindi soppresse.

Tempo di lavoro medio mensile:

52 settimane x 42,5 ore: 12 mesi = 184,17 ore

Salario di base per un'ora:

4 500 franchi salario di base mensile: 184,17 ore mensili = 24.43 franchi

Indennità (80 % del salario di base andato perso):

136 ore di lavoro andate perse x 24.43 franchi l'ora x 0,8 = 2 658 franchi

Salario in caso di lavoro ridotto

Salario lordo mensile, secondo contratto	fr.	4 500.00
Riduzione del salario lordo: 136 ore x fr. 24.43	-fr.	3 322.50
Salario lordo ridotto	fr.	1 177.50
6,225 % di deduzione per AVS, AI, IPG e AD	-fr.	280.15
2 % di deduzione per l'assicurazione contro gli infortuni non professionali	-fr.	90.00
Deduzione per la cassa pensioni	-fr.	149.40
Salario netto versato	fr.	657.95
Indennità	fr.	2 658.00
Totale del guadagno ridotto	fr.	3 315.95

Il datore di lavoro versa questo importo al salariato, come anticipo, il giorno in cui viene normalmente effettuato il pagamento. Le casse di disoccupazione forniscono informazioni sul genere del conteggio.

Chiarimenti e altre informazioni



Questo promemoria presenta solo una panoramica riassuntiva. Per la valutazione dei singoli casi fanno stato esclusivamente le disposizioni legali in vigore. Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere alle casse di compensazione o alle loro agenzie. L'elenco delle casse di compensazione è pubblicato all'indirizzo Internet www.avs-ai.ch.

Per ulteriori informazioni sulle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione ci si può rivolgere alle casse di disoccupazione o alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO), www.seco.admin.ch.

Pubblicato dal Centro d'informazione AVS/AI in collaborazione con l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Ristampa ottobre 2016. La riproduzione, anche solo parziale, è autorizzata soltanto con il consenso scritto del Centro d'informazione AVS/AI.

Questo promemoria può essere richiesto alle casse di compensazione AVS, alle loro agenzie e agli uffici AI. Numero di ordinazione 2.11/i. È disponibile anche su www.avs-ai.ch.

2.11-16/01-I